



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

COPIA

Registro Generale n. 70

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 12 del 03-05-16

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHI=
VI.

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03/03/2016, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 10/03/2016, è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, dal 15 giugno al 15 settembre 2016;

CONSIDERATO che il predetto D.P.G.R. n. 118 del 03/03/2016:

- ha previsto la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
- ha prescritto le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi che i soggetti interessati, ognuno per le rispettive competenze, dovranno adottare, nonché l'obbligo per i Sindaci della massima divulgazione del contenuto e della consequenziale applicazione;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 15 comma 3° della Legge n. 225 del 24/02/1992, "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

RILEVATO, altresì, che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di contrastare il fenomeno degli incendi, disponendo provvedimenti per i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati sul territorio comunale, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati nonché della sicurezza stradale;

RITENUTO necessario mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e le loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti nell'ambito del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano e per prevenire gli stessi incendi;

VISTO il D.lvo n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

VISTA la l. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”.

VISTO IL D.lvo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30/11/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 12/05/1997 “Norme in materia di bruciatura delle stoppie”;

VISTO il D.lvo n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”;

VISTE le Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e ss.mm.ii. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione Civile”;

VISTA la deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 140 del 10/02/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n° 29 del 25/02/2015 che ha esteso sino al 31/12/2015 la validità del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 674 dell’11/04/2012;

VISTA la deliberazione n. 68 del 09/02/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’estensione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l’anno 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03/03/2016 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2016, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014”;

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773 del 16/06/1931 “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;

O R D I N A

1. di richiamare le premesse di cui sopra che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03/03/2016 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000”;
3. di confermare, nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2016**, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
4. durante il periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2016**, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - ✓ accendere fuochi di ogni genere;
 - ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
 - ✓ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- ✓ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - ✓ tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - ✓ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - ✓ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti;
 - ✓ abbandonare i rifiuti nei boschi o in discariche abusive.
5. le società di gestione delle Ferrovie, l'A.Q.P., la Provincia di Bari (Città Metropolitana) e gli altri Enti, laddove interessati, **entro il 15 giugno p.v.**, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di essi, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione. I gestori delle suddette strade dovranno effettuare altresì le periodiche manutenzione sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
6. i proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 3 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), devono comunicare al Comune, **entro e non oltre 10 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h. 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, al fine di consentire al Comune di trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente;
7. può essere autorizzata l'attività pirotecnica compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dal punto 4) della presente ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare

Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV). Inoltre, dovrà essere verificata sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Si precisa che, ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata con provvedimento sindacale;


8. i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata **entro il 15 luglio p.v.**;
9. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **è fatto divieto di bruciatura** delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità della presente ordinanza;
10. i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare, **entro e non oltre il 31 maggio p.v.**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
11. i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendio **entro il 31 maggio p.v.**. Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii. "*Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale*" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura- Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario /affittuario/conduttore del fondo agricolo. le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale;
12. è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 15 giugno p.v.**, di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, **almeno 10 giorni** prima dell'avvio dei lavori, **secondo il modello allegato al D.P.G.R. n. 118/2016 (disponibile sul sito internet del Comune)**. Le suddette attività di prevenzione sono

consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, **da eseguire entro il 15 giugno**, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di incidenza ambientale;

13. i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, sono tenuti **entro il 31 maggio p.v.** a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno quindici metri, sgombra da erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili;
14. lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il **31 maggio p.v.**, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno quindici metri prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
15. ai sensi della L.R. n° 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014, artt. 6 e 7, le Provincie ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'Art 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e dell'art 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile Regionale.
Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2016, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.
I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.);
16. in deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal presente Decreto potranno essere attuati interventi disposti dalla normativa vigente, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio la xylella degli olivi.

INVITA

Tutti i cittadini sono tenuti in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio contattando i seguenti numeri telefonici:

 1515 Corpo Forestale dello Stato;

- ✚ 115 Vigili del Fuoco;
- ✚ 080 4763720 Comando Polizia Locale di Rutigliano;
- ✚ 080-4761010 Carabinieri di Rutigliano;

ORDINA

Salvo che il fatto non costituisca reato che:

- le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 118/2016, come puntualmente riportato al punto 4) della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti dagli artt. 6 e 7 del citato D.P.G.R. n. 118/2016, come riportato al punto 8) e 9) della presente ordinanza, si applica la sanzione prevista dall'art. 11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997, nonché delle altre disposizioni vigenti;
- alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 9 del D.P.G.R. n. 118/2016, come riportato al punto 11) della presente ordinanza, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii.;
- ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R. n. 118/2016, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

AVVERTE

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- al Comando Polizia Locale di Rutigliano;
- al Comando Stazione Carabinieri di Rutigliano;
- al Comando del Corpo Forestale dello Stato - Distaccamento di Acquaviva delle Fonti;
- alla Provincia di Bari (Città Metropolitana) - Servizio Viabilità Sud, con sede a Bari in Via Castromediano n. 118;
- alle Ferrovie del Sud Est - Via Amendola n. 106/D - Bari;
- all'U.T.C. Area Manutenzioni e LL.PP. nonché all'Area Edilizia Privata;
- all'Ufficio AA.PP. del Comune di Rutigliano;
- al Consorzio Vigilanza Rurale ed Urbana di Rutigliano;
- alla ditta "*Vito Gassi di Carmine Esposito & C*" s.a.s., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Rutigliano alla Via Campania n. 20/22;
- alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Sezione di Rutigliano, con sede in L.go Pineta n. 15;
- all'Associazione Arcobaleno, con sede in Rutigliano alla Via Dante n. 41.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa pubblica mediante affissione di manifesti per le vie cittadine;
- inserita nel sito ufficiale del Comune di Rutigliano (BA) <http://www.comune.rutigliano.ba.it/>;

Di dare atto che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 18/06/2009, n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in applicazione dell'art. 21 della L. n. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio "on line".

Dalla Residenza Municipale lì,

Il Sindaco

F.to DOTT. ROBERTO ROMAGNO